

**DELIBERA N. 162/24/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE  
DI MARANO LAGUNARE (UD) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE  
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota dell'8 maggio 2024 (prot. n. 127242) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Marano Lagunare (UD) in data 6 maggio 2024 (prot. n. 4037/P), chiedendo all'Ente di fornire le proprie osservazioni relativamente alla segnalazione presentata dalla candidata consigliere al Comune di Marano Lagunare, dott.ssa Maria Rosa Girardello; in particolare, nella segnalazione viene riferito di una presunta violazione, da parte del Sindaco del Comune di Marano Lagunare, dott. Mauro Popesso, del divieto di svolgere attività di

comunicazione istituzionale durante i periodi elettorali e referendari, di cui all'art. 9, comma 1 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, attraverso la *“partecipazione in data 27 aprile 2024 all'Assemblea dell'Associazione AUSER – con intervento ed esternazioni durante la medesima riunione”* e la *“distribuzione porta a porta dal giorno 3 maggio 2024 di un "NOTIZIARIO", con identico format dei precedenti distribuiti nel corso dei 5 anni, in cui viene letteralmente decantato l'operato dell'Amministrazione uscente”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria di cui al fascicolo trasmesso dal Comitato, in particolare la richiesta di controdeduzioni del 6 maggio 2024 sopra citata e le controdeduzioni prodotte dal Comune in data 7 maggio 2024 (prot. n. 4089/A ), con le quali si rappresenta che, relativamente alla partecipazione del Sindaco all'assemblea dell'AUSER, *“L'intervento, di saluto istituzionale, di estrema brevità e svolto assieme ad altri colleghi Sindaci presenti, durante la partecipazione all'Assemblea dell'Associazione AUSER di Muzzana del Turgnano, dalla stessa convocata, si è svolta fuori dal territorio comunale e si configura quale attività informativa collegata al servizio pubblico svolto dall'amministrazione a favore della collettività (...) Nessuna comunicazione dedicata a dare risalto a tale stanziamento di fondi è stata pubblicata sui canali istituzionali, né tantomeno su canali social. La comunicazione social allegata dalla candidata Consigliere risulta di un privato Cittadino”*. In merito alla distribuzione del “NOTIZIARIO”, *“Il citato “NOTIZIARIO” non risulta in alcun modo ascrivibile alle attività di questa Amministrazione. Non risultano alcun logo o dicitura legata al Comune di Marano Lagunare e non è stato prodotto dal Comune di Marano Lagunare. Si conferma, inoltre, che le spese per la stampa non sono in alcun modo ascrivibili al bilancio di questo Ente, bensì al dott. Mauro Popesso, in qualità di partecipante alla competizione elettorale e non in veste di rappresentante dell'Ente, che ne ha sostenuto i costi della stampa (documenti che ci si rende disponibili a fornire). La distribuzione risulta essere avvenuta ad opera dei volontari di Uniti per Marano”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, nel caso di specie, che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia avvenuta in data 11 aprile 2024;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO che, come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità, l'organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell'evento medesimo poste in essere dalla pubblica amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell'evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità;

RITENUTO che le attività segnalate non integrano attività di comunicazione della pubblica Amministrazione in quanto, come osservato dal Comitato per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, entrambi i casi sono carenti del requisito soggettivo che configura l'attività di comunicazione istituzionale ai sensi della L. 150/00, ossia le attività non risultano ascrivibili all'Ente. Con riferimento alla partecipazione all'assemblea, la stessa è stata convocata da un soggetto (AUSER) estraneo alla Pubblica Amministrazione, e nessuna attività di comunicazione istituzionale è stata realizzata dal Comune rispetto alla partecipazione del Sindaco, come verificato dallo stesso Comitato sul sito istituzionale del Comune di Marano Lagunare. Quanto alla distribuzione del notiziario, trattasi di un'attività di comunicazione realizzata da un candidato a proprie spese e senza l'impiego di mezzi o risorse dell'Ente;

VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia *“in quanto entrambi gli episodi oggetto di segnalazione non appaiono riconducibili alle attività di comunicazione ed informazione istituzionale come definite dall'art. 1, comma 4, della L. 150/00 e risultano quindi estranei all'ambito di applicazione del divieto”* recato dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia;



RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

**DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Marano Lagunare (UD), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 maggio 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba